



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessorato all'Agricoltura, foreste, caccia e pesca

Via Vannetti n. 32 - 38122 Trento

T +39 0461 492605

F +39 0461 499263

pec ass.agricoltura@pec.provincia.tn.it

@ ass.agricoltura@provincia.tn.it

Preg.mo Signore
Walter Kaswalder
Presidente
Consiglio della Provincia Autonoma di Trento

Preg.mo Signore
Filippo Degasperi
Gruppo consiliare
MoVimento 5 Stelle

Preg.mo Signore
Alex Marini
Gruppo Consiliare
MoVimento 5 Stelle

e, p.c., Preg.mo Signore
Maurizio Fugatti
Presidente
Provincia Autonoma di Trento

L O R O S E D I

Trento, 30 aprile 2019

Prot. n. A047/2019/**277681**/2.5

Oggetto: interrogazione n. 342 di data 12 marzo 2019 avente ad oggetto *“Clorpirifos: il pesticida che in tanti hanno dichiarato di bandire ma il suo utilizzo nessuno ha ancora vietato”*.

Senza entrare nel merito degli studi scientifici richiamati nell'interrogazione, la cui valutazione spetta unicamente all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), si reputa necessario fornire chiarimenti sulla terminologia utilizzata: sia la documentazione tecnico- scientifica ufficiale che le norme comunitarie utilizzano il termine clorpyrifos con riferimento alla forma etilica. Quando trattasi della forma metilica, questa viene espressa per esteso.

Le differenze fra le due forme chimiche sono sostanziali in quanto la forma metilica presenta un profilo tossicologico migliore, una tossicità acuta inferiore, minori indicazioni delle fasi di pericolo e una più rapida degradazione nel suolo. I limiti massimi di residuo (LMR) su mele fissati dal regolamento (UE) 2018/686 della Commissione del 4 maggio 2018, sono una chiara dimostrazione della diversa pericolosità delle due sostanze:

0,01 mg/kg per il clorpyrifos (etil)
1 mg/kg per il clorpyrifos metil.

Anche il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", individuando le sostanze attive la cui presenza determina lo scadimento dello standard di qualità ambientale (SQA) delle acque superficiali, elenca il clorpyrifos (etile), ma non il clorpyrifos metil.

In Italia entrambi i principi attivi sono autorizzati per legge su varie colture.

Nel disciplinare di produzione integrata per le colture frutticole della Provincia autonoma di Trento è presente solamente il clorpyrifos metil, con delle limitazioni per quanto riguarda le colture su cui è impiegabile, le avversità controllabili, il numero dei trattamenti e sempre con la seguente prescrizione: "*l'uso del Clorpyrifos metil sarà limitato alle sole situazioni stabilite nelle comunicazioni tecniche emesse di comune accordo fra la Fondazione Edmund Mach ed il Soggetto Gestore del Disciplinare.*" L'uso del clorpyrifos (etil) sulle colture frutticole è invece escluso su tutto il territorio a partire dal 2018.

In occasione della giornata frutticola delle Valli del Noce svoltasi a Cles il 12 febbraio u.s. sono state illustrate, fra l'altro, le strategie di difesa per la campagna 2019. Questa strategie contemplano la possibilità di utilizzo di prodotti a base di clorpyrifos metil, al pari di quanto consigliato anche nel vicino Alto Adige, alle condizioni già evidenziate al punto 1.

Il clorpyrifos metil è un principio attivo autorizzato parimenti ad altri principi attivi efficaci nella lotta alle psille vettori degli scopazzi del melo (*Apple proliferation*) per le quali è tuttora in vigore un decreto di lotta obbligatoria. L'utilizzo di questa sostanza consente di sfruttare l'effetto collaterale contro altre avversità quali l'afide lanigero (*Eriosoma lanigerum*) che altrimenti richiederebbero trattamenti specifici con altri prodotti con profili tossicologici analoghi/peggiori.

Il disciplinare di produzione integrata è pubblicato sul portale "Trentino Agricoltura" e liberamente consultabile sia dagli operatori del settore che dai cittadini. Nel disciplinare sono inserite sostanze attive il cui uso è autorizzato in Italia sulla base delle vigenti norme, ma selezionate da un'apposita Commissione istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo in base a diversi parametri fra cui le caratteristiche tossicologiche.

L'immagine di un Trentino virtuoso, salubre, sostenibile e attento alla cura e alla tutela sia del territorio che della popolazione residente non si misura sull'utilizzo di un singolo prodotto ma sull'impegno che l'intero settore agricolo pone da anni nel minimizzare gli effetti che lo svolgimento delle operazioni colturali può arrecare all'ambiente ed alla popolazione. Il Trentino è stato uno dei primi territori a dotarsi, ancora dalla fine degli anni '80, di un "protocollo di autodisciplina" con il quale sono state introdotte regole/limitazioni all'uso dei prodotti fitosanitari. In Trentino il protocollo di autodisciplina, ora disciplinare di produzione integrata della Provincia autonoma di Trento, viene applicato dalla grande maggioranza delle aziende frutticole e viticole a differenza delle altre Regioni dove l'adesione ad analoghe disposizioni è molto più limitata. Questa massiccia adesione permette di esercitare un efficace controllo sull'uso dei prodotti fitosanitari nel comparto frutticolo e viticolo: i risultati delle analisi effettuate su campioni di frutta/uve attestano il buon rispetto delle regole impartite e la presenza di residui notevolmente più bassi rispetto ai limiti di legge. Il regolamento adottato con decreto del Presidente n.6-59/Leg., che ha integrato il Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ha applicato vincoli per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari in prossimità degli edifici privati e loro pertinenze. L'utilizzo del clorpyrifos metil è pertanto bandito anche nella fascia di 30 metri dalle abitazioni; tale fascia può ridursi a 10 metri solamente con l'utilizzo di specifiche dotazioni che consentono una significativa riduzione dell'effetto deriva.

Distinti saluti.

- Giulia Zanotelli -